

**Contributo ENPAM 2% per i medici  
operanti in centri accreditati SSN**

Federlab Campania

30/5/2011

# La norma

Articolo 1, comma 39, della Legge del  
23.08.2004 n. 243

(Legge delega al Governo per la riforma del  
sistema pensionistico).-

# Testo - 1

Le società professionali mediche e odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente Nazionale di Previdenza Assistenza Medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo...

## Testo - 2

... attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale.

Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

# Chi deve versare

- le società di capitali (SRL, SPA) e non quelle di persone (SNC, SAS) – *(e vi è una evidente disparità di trattamento tra di esse!)*
- le società di professionisti, in qualsiasi forma costituite:
  - associazione professionale
  - SNC o SAS con tutti i soci che sono professionisti *(ma se sono sia medici che biologi, come la si considera?)*

# Cosa deve versare

Questo è il problema centrale:

- la norma parla genericamente di “2% del fatturato”
- ma dice anche che “va attribuita a ciascun professionista la quota di sua spettanza”.

In realtà, la quota da versare dovrebbe essere il 2% sui compensi erogati al medico.

# Richieste (assurde) di ENPAM

L'ENPAM ha sempre richiesto il versamento del contributo del 2% in ragione del fatturato societario complessivamente inteso.

NON E' COSI'!!!

La somma va versata in ragione di quella parte di fatturato relativa ai compensi liquidati al professionista del cui trattamento previdenziale si tratta.

# Il 2% sul totale è illogico!

Esempio: una SRL in cui operano un biologo ed un medico.

Se fosse il 2% sul totale, il medico vedrebbe calcolata la sua percentuale contributiva anche su quella parte di fatturato della società che il biologo ha prodotto con l'esercizio della sua attività professionale.

*Ha senso???*

# Come si calcolerebbe il versare

L'EMPAM indica che "...Il contributo è commisurato al 2% del fatturato inerente a prestazioni specialistiche rese da medici od odontoiatri nei confronti del S.S.N., nell'anno solare di riferimento, al netto degli abbattimenti previsti dai DD.PP.RR. 119-120/1988."

*NON E' COSI'!!!*

# Abbattimenti: DPR 119/88

## *Articolo 6*

*Comma 2: ... Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito al costo dei materiali e alle spese generali...*

In pratica l'ENPAM pretenderebbe (a torto):

- fatturato = 100
- abbattimento = 20%
- resta un 80% su cui si calcolerebbe il 2%

# In realtà come si fa?

- si definiscono i compensi versati al singolo medico per le sue prestazioni;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione del fatturato si compila il modello ENPAM DFS;
- si effettua il versamento del relativo contributo entro il medesimo termine utilizzando l'apposito modello ENPAM BFS.

# A favore di chi va il versato

Va a favore del medico, ai fini pensionistici; infatti, l'ENPAM chiede di **indicare nel DFS:**

- Cognome e Nome;
- Data di nascita;
- Codice individuale E.N.P.A.M;
- Codice Fiscale;
- Importo contributivo da accreditare al professionista.

# Sentenze Trib. Lavoro

Il contributo va versato solo in base ai compensi percepiti dal medico: vi sono varie sentenze che lo confermano.

**Trib. Roma, Sez.Lavoro, n. 21752/07;**

**Trib. Roma, Sez.Lavoro, n. 21756/07**

# Ricorso Corte Cost

Inoltre la norma ha vari aspetti di incostituzionalità; vi è già stata una sentenza.

Essa non è stata favorevole, ma solo a causa di palesi contraddittorietà nella prospettazione delle questioni di legittimità da parte del giudice *a quo* e non certo nel merito!

# Esito del ricorso

In pratica, il Giudice rimettente non ha chiarito alla Corte le ragioni di diritto per cui il 2% deve essere calcolato solo sui compensi dei professionisti, e non sul fatturato.

In tal modo la Corte non ha potuto valutare la legittimità o meno del comportamento di ENPAM.

La questione è ancora aperta!

# Prospettive in Corte Cost

L'iniquità della disposizione è palese ed emerge sotto molteplici angoli visuali:

- obbliga alla contribuzione le società di capitali e non quelle di persone;
- applica il principio di competenza (Fattura) e non quello di cassa (Incassato);
- non tiene conto di decurtazioni causate da tetti di spesa o variazioni di COM.

# Attenzione!

L'ENPAM, falsando ed alterando il contenuto dell'ordinanza, continua a richiedere a varie strutture, con le errate modalità di calcolo indicate, il versamento del contributo previdenziale in favore degli specialisti esterni che prestano la propria attività professionale presso di esse, in virtù di un inesistente obbligo *“costituzionalmente riconosciuto”*.-